



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 20-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di aprile alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	P	PILOTTI VALENTINA	P
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P

Assegnati n. 11

In carica n. 10

Presenti n. 10

Assenti n. 0

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa TACCARI SILVIA.

- La seduta è Pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI (IV)

PREMESSO:

- che l'Imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle Categorie Catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing;
- che l'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- che a decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»*;
- che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI, mentre sono rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa Legge n. 160 del 2019;
- che l'IMU comprende le componenti IMU e TASI precedenti, semplificando l'insieme delle tasse sugli immobili, che precedentemente erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ha, altresì, stabilito che l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 160/2019;
- l'articolo 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e stabilisce specifiche facoltà che i Comuni possono, altresì, esercitare nella disciplina regolamentare dell'Imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO il comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, come prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 24.06.2019, avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2019.”;*

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 01.09.2014, avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).”;*

ESAMINATO il “*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)*” e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, per il quale:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO l'articolo 174 “*Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati*”, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale:

“1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati [...]”;

VISTO l'articolo 151 – Principi generali – del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2022, recante: “*Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.*”, pubblicato sulla GU - Serie Generale n. 295 del 19.12.2022, il quale differisce al 31 marzo 2023 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali previsto dall'articolo 151 del TUEL, con effetti importanti anche sul fronte di tutte le entrate locali;

VISTO l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.*” (pubblicata nella GU n. 303 del 29.12.2022 – Supplemento Ordinario n. 43), con il quale, tra l'altro, il termine per l'approvazione del Bilancio preventivo degli Enti locali viene differito al 30 aprile 2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. D.L. “*Milleproroghe*”), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, per il quale:

“5-quinquies. A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

DATO ATTO:

- che la norma disposta con il “*Milleproroghe*” è una norma di deroga all’ordinario termine stabilito, in via generale, dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, e dell’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i Regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- che la portata della deroga sopraccitata è individuata dallo stesso legislatore con l’utilizzo del verbo “possono” e, pertanto, si tratta di una deroga facoltativa e non obbligatoria (nel qual caso il legislatore avrebbe utilizzato il verbo “devono”), la quale lascia aperta l’applicazione della norma ordinaria;

VISTO l’articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., il quale, tra l’altro, dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l’articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che, più precisamente, prevede:

“767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi

756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno inerente l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e normative vigenti in materia di Imposta municipale propria (IMU);

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.”;*

VISTO l’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., per il quale: *“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.”;*

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*), emanato a norma dell’articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.11.2012 - Integrato e Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16.11.2022;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all’approvazione di un nuovo “*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)*”, aggiornato alla recente normativa, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti nel Comune di Penna San Giovanni;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione in esame, reso dal Responsabile del Settore Tributi (IV), a norma degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di Deliberazione in esame, reso dal Responsabile del Settore Contabile (II), a norma degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l’articolo 8 dello Statuto Comunale, sulle competenze Deliberative del Consiglio Comunale;

VERIFICATE:

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e regolamenti;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, quale parte integrante del dispositivo;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto premesso, dichiarandolo parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. DI APPROVARE il nuovo “*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)*”, che allegato alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 e, pertanto, al 31 dicembre 2022 cessa di efficacia il precedente Regolamento di disciplina della materia, vista la sua approvazione entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di previsione;
4. DI INVIARE, a termini del combinato disposto dell'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201/2011, come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto-Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente Deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei Settori Contabile (II) e Tributi (IV) per l'adozione dei conseguenti provvedimenti e quanto di competenza;

6. DI RINVIARE, per tutto quanto non previsto o non disciplinato dal presente Regolamento, alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, vigenti e/o applicabili in materia;
7. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
8. DI DICHIARARE che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;
9. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sul Sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
10. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, facendo uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Penna San Giovanni, 14.04.2023

Il Responsabile del Settore Tributi (IV)
dott.ssa Marika Raimondi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

CON 7 VOTI favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri Perfetti, Pilotti e Carboni*), su 11 Consiglieri assegnati - 10 Consiglieri in carica, 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) DI APPROVARE la proposta di Deliberazione sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: “4. *Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*”;

CON 10 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati - 10 Consiglieri in carica, 10 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 20-04-2023.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 14-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to dott.ssa Raimondi Marika

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 14-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 20-04-2023.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

dott.ssa SILVIA TACCARI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0004051

Reg. n. 230

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.06.2023.

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI
